

SUPERFICIE RISCALDATA MAGGIORE DI 300 MQ:

6950	fino a 12 t/h	435,00	405,00
6960	oltre 12 fino a 22 t/h	511,00	477,00
6970	oltre 22 fino a 37 t/h	613,00	563,00
6980	oltre 37 fino a 60 t/h	753,00	692,00
6990	oltre 60 fino a 90 t/h	930,00	847,00
7000	oltre 90 fino a 132 t/h	1167,00	1058,00
7010	oltre 132 fino a 186 t/h	1470,00	1326,00
7020	oltre 186 fino a 255 t/h	1851,00	1663,00
7030	oltre 255 fino a 342 t/h	2323,00	2085,00
7040	oltre 342 fino a 448 t/h	2901,00	2595,00
7050	oltre 348 fino a 579 t/h	3607,00	3225,00
7060	oltre 579 fino a 735 t/h	4448,00	3969,00
7070	oltre 735 fino a 921 t/h	5453,00	4856,00
7080	oltre 921 fino a 1.141 t/h	6623,00	5902,00
7090	oltre 1.141 fino a 1.397 t/h	8005,00	7137,00
7100	oltre 1.397 t/h	9598,00	8534,00

* Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in mq) è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in Kw, 697,8 Kw sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.

Per i forni facente parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D.M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in Kw è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 Kw per ogni T/H di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 Kw

Per i generatori di calore per impianti di riscaldamento (capo I, titolo II, del D.M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa Kw è fatto riferimento: alla potenzialità globale dei focolai dei generatori facenti parte dell'impianto ad una equivalenza di 11,63 Kw per ogni mq di superficie riscaldata: